



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 9 del 4 luglio 2013

OGGETTO: Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012" di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012;
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "*sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate*".

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa fra loro, sentite le province e i comuni₁



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

interessati per i profili di competenza, stabiliscono con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sulla base dei danni effettivamente verificatisi e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle opere di difesa del suolo, delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese;

- con Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, Registro 1, Foglio 47), sulla base di una precisa ricognizione dei danni subiti, il Commissario delegato ha adottato il "*Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012*".

DATO ATTO CHE:

- il citato Piano ha approvato il seguente ordine di priorità degli interventi:
 - a) interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie;
 - b) interventi di ripristino su edifici municipali;
 - c) interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
 - d) interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato;
 - e) interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - f) interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico;
 - g) interventi di ripristino su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
 - h) interventi di ripristino su altri immobili demaniali;
- in relazione alle risorse allo scopo finalizzate a valere sulla disponibilità della contabilità speciale, il Piano degli interventi ha determinato le seguenti percentuali di assegnazione di risorse commissariali:
 - a) fino al 100% del contributo richiesto per gli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie;
 - b) fino al 90% del contributo richiesto per interventi su edifici municipali;
 - c) fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a);
 - d) fino all'80% del contributo richiesto per gli interventi su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- e) fino all'80% del contributo richiesto per interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- f) fino al 60% del contributo richiesto per altri edifici ad uso pubblico;
- g) fino al 60% del contributo richiesto per interventi su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- h) fino al 40% del contributo richiesto per interventi su altri immobili demaniali.

PRESO ATTO CHE:

- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con precedenti Ordinanze commissariali n. 2 del 9 agosto 2012, n. 3 del 20 agosto 2012 e n. 4 del 19 novembre 2012 sono stati finanziati gli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. a) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie*" mediante assunzione di impegno di spesa pari a Euro 1.754.962,19;
- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con Ordinanza commissariale n. 7 del 18 giugno 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 20 giugno 2013, Registro 1, Foglio 194) è stato dato avvio alla fase di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie per gli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. b) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino su edifici municipali*";
- in relazione allo stato di attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 1/2013, con Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013, (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 4 luglio 2013 Registro 1, Foglio 197) è stato dato avvio alla fase di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie per gli interventi ricompresi nell'Allegato B, lett. c) della citata Ordinanza e relativi a "*Interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie non rientranti nell'ambito previsto dalla precedente lett. a)*".

RILEVATO CHE:

- con riferimento agli interventi di ripristino su caserme di cui all'Allegato B, lett. d) del Piano degli interventi approvato con l'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013, è stato stimato un fabbisogno di Euro 125.650,00 così suddiviso

Comune	Numero segnalazioni di danno	Importo (Euro)
Castelmassa	1	75.000,00
Occhiobello	2	45.650,00
Trecenta	1	5.000,00
Totale	4	125.650,00

- per tali interventi l'art. 2, c. 1 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013 ha previsto, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie, un'assegnazione nella percentuale massima pari all'80% del contributo richiesto.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito delle azioni promosse a livello nazionale a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del mese di maggio 2012, le risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500 e ammontanti a Euro 15.127.898,00, ai sensi della Convenzione dell'11 luglio 2012 stipulata tra il Capo Dipartimento P.C., i Commissari delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e gli Operatori della comunicazione, sono state destinate per interventi di recupero simbolico e di interesse collettivo;
- a tal fine i Commissari delegati con nota congiunta CR 2012 0003980 del 29 settembre 2012 hanno concordato le modalità di riparto, con previsione di assegnazione di un contributo pari al 100% dell'importo richiesto per singolo intervento, a destinazione vincolata, attribuendo in favore della Regione del Veneto la percentuale dello 0,5% pari a Euro 75.639,49;
- il Commissario delegato – Presidente della Regione del Veneto, con nota prot. n. 468219 del 16 ottobre 2012 ha trasmesso la relativa proposta di impiego delle sopra citate risorse e successivamente con nota prot. n. DIP/0071768 del 22 ottobre 2012 il Capo Dipartimento P.C. ha comunicato che il Comitato dei Garanti, nominato ai sensi del D.C.D.P.C. 12 settembre 2012, ha approvato tale proposta, relativa a interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa (Ro) per l'importo complessivo di Euro 75.000,00.

CONSIDERATO CHE, PER QUANTO CONCERNE LE RISORSE:

- l'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
- al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di Euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995. Con D.P.C.M. del 4 luglio 2012 è stata attribuita alla Regione del Veneto, per l'anno 2012, la percentuale dell'1% pari a Euro 5.000.000,00;
- il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
 - a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite. Il 6 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra la Commissione europea e la Repubblica italiana un accordo che destina Euro 670.000.000,00 e alla Regione del Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 1.610.145,01, già nelle disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato;
 - b) con quota parte delle risorse di cui all'art. 16, c. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con DPCM 16 ottobre 2012, nell'ambito delle risorse stanziata alla lett. a) del c. 1 dell'art. 2 pari a Euro 61.245.955,85, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4%, corrispondente



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

a Euro 244.983,82 (non ancora nelle disponibilità della contabilità speciale del Commissario delegato);

- l'art. 7, c. 21 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che il Fondo di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. n. 74/2012 è alimentato per 550 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto (ancora in fase di assegnazione per l'anno in corso);
- alla Regione del Veneto è stata riconosciuta la percentuale dello 0,5%, pari a Euro 75.639,49, del fondo derivante dalla raccolta fondi promossa attraverso il numero solidale 45500. L'utilizzo di tali risorse è vincolato all'intervento segnalato dal Comune di Castelmassa, relativo ai lavori di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa (Ro). E' già stato disposto il trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delegato, a titolo di anticipazione, del 30% del suindicato finanziamento pari a Euro 22.691,85.

RILEVATO, PERTANTO, CHE:

- allo stato attuale sono attribuite al Commissario delegato – Presidente della Regione del Veneto, nell'ambito dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 nel territorio della Provincia di Rovigo, risorse finanziarie pari a Euro 6.930.768,32;
- per quanto concerne la disponibilità di cassa, allo stato attuale nella contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto sono disponibili risorse finanziarie pari a Euro 6.128.836,86.

RITENUTO:

- necessario procedere alla celere realizzazione degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato danneggiati a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, richiedendo ai Comuni interessati la presentazione di specifica domanda di accesso alle risorse commissariali con riferimento agli *"Interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato"* di cui all'Allegato B, lett. d) dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013;
- che i Comuni destinatari del presente provvedimento sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012;
- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle risorse commissariali necessarie alla copertura degli interventi di ripristino su caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato di cui alla presente Ordinanza procedendo, qualora si rendesse necessario, alla rimodulazione delle assegnazioni contenute nell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- la Convenzione dell'11 luglio 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- D.C.D.P.C. 12 settembre 2012;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1

(INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI)

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano ai Comuni che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012, come individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012 e integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012.

ART. 2

(OGGETTO, NATURA E PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti.

2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi.

3. I contributi di cui al precedente punto 1, compatibilmente con le previsioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1/2013, sono concessi nella percentuale massima dell'80% del contributo richiesto, fatto salvo quanto esposto in parte premessa relativamente agli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa (Ro), già assegnatari dell'importo complessivo di Euro 75.000,00.

4. Gli interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. n. 64/1974,



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella Delib. CdM 9 febbraio 2011 recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

5. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il termine di cui all'art. 4 della presente Ordinanza.

6. Non sono ammessi a contributo gli interventi che sono stati oggetto di completo finanziamento da parte di altre Amministrazioni o Enti pubblici.

7. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con l'immobile.

8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo massimo del contributo ammissibile determinato ai sensi del successivo art. 8 della presente Ordinanza. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute, in sede di liquidazione.

9. Al fine di evitare la sovracompensazione, il contributo di cui alla presente Ordinanza sarà concesso tenuto conto dei contributi riconosciuti da altre Amministrazioni e Enti pubblici e di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario all'esecuzione dell'intervento potrà trovare copertura per effetto della somma dei suddetti contributi e dell'indennizzo assicurativo.

ART. 3

(PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA)

1. Al fine di accedere ai contributi per gli interventi di cui al precedente articolo, i Comuni interessati devono presentare domanda di accesso ai finanziamenti, corredata della documentazione e delle indicazioni sottoindicate, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURVET della presente Ordinanza commissariale, a pena di esclusione.

2. La domanda di cui al punto precedente deve contenere:

- l'individuazione dell'immobile/degli immobili oggetto dell'intervento;
- la descrizione dell'intervento/degli interventi;
- la descrizione del danno subito dall'immobile a causa degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012;
- il relativo computo metrico-estimativo dell'intervento/degli interventi, che dovrà essere congruo rispetto al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, approvato con D.G.R.V. n. 1368 del 17 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- l'indicazione del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/degli interventi;
- l'attestazione da parte del Sindaco del Comune interessato circa la copertura economica della restante parte percentuale dell'intervento/degli interventi con risorse proprie;
- l'eventuale sussistenza di polizza assicurativa stipulata prima del verificarsi dell'emergenza in questione per il risarcimento dei danni conseguenti ad eventi sismici, documentando l'importo assicurato;
- l'eventuale presenza di contributi corrisposti o da corrispondersi da parte di altre Amministrazioni o Enti pubblici;
- l'indicazione delle eventuali attività già intraprese.

ART. 4

(TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1. Salvo motivate proroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di precisa e giustificata richiesta dei Comuni, è stabilito il termine del 15 ottobre 2013 per la presentazione al Commissario delegato da parte degli stessi del progetto preliminare/definitivo relativo agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato.

2. Il progetto preliminare/definitivo dei lavori, redatto secondo le norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, deve evidenziare le caratteristiche dell'intervento e i relativi costi unitari, nonché, tenuto conto della tipologia di danno, essere accompagnato da una relazione attestante l'incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell'edificio, a seguito dell'intervento, come indicato nel successivo comma 3.

3. Unitamente alla presentazione del progetto preliminare/definitivo di cui al punto precedente, i Comuni dovranno allegare idonea documentazione attestante:

- il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- l'inagibilità, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, parziale o totale dell'edificio, come rilevata a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C. ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012, a seguito di una verifica, anche documentale, disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti. L'attestazione dell'inagibilità dell'edificio può risultare, infine, dal progetto redatto dal tecnico incaricato, che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e nei relativi elaborati progettuali;
- che l'intervento è finalizzato a ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. n. 64/1974, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella Delib. CdM 9 febbraio 2011;
- idonea documentazione fotografica.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

4. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato:
 - titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e urbanistico, eventualmente corredato dell'autorizzazione sotto il profilo del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero la documentazione comprovante l'attivazione delle procedure per il rilascio dei titoli sopraddetti;
 - documentazione attestante il deposito del progetto strutturale esecutivo secondo l'art. 65 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

5. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, salvo proroghe motivate da parte del Commissario delegato, i Comuni devono trasmettere:
 - eventuale collaudo statico;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo.

6. Salvo motivate proroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di precisa e giustificata richiesta dei Comuni, è stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la realizzazione e la rendicontazione da parte degli stessi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato di cui al presente provvedimento.

ART. 5

(ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI CASERME)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 3 saranno sottoposte, entro 45 giorni dalla trasmissione delle stesse, a specifica istruttoria presso la Struttura commissariale, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il Commissario delegato richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Il Commissario delegato rigetta le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 45 giorni è da considerarsi interrotto qualora il Commissario delegato richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al medesimo Commissario delegato.

2. In particolare, la valutazione dei progetti sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'immobile;
 - b) la congruità della quantificazione del danno subito;
 - c) la tempistica prevista per il ripristino della funzionalità dell'immobile;
 - d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto alla quantificazione del danno subito;
 - e) la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la quantificazione del danno subito.

3. All'esito delle attività indicate nei precedenti due commi, il Commissario delegato adotta il provvedimento di cui al successivo art. 8.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 6

(INTERVENTI GIÀ REALIZZATI)

1. Le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai sensi del precedente art. 5 e iniziati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dallo stesso, purché siano stati eseguiti per le finalità di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato danneggiate a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, e la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richieste, redatte con le modalità suindicate.

2. Il Commissario delegato verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi iniziati prima della pubblicazione della presente Ordinanza. Richiede, qualora si rendesse necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile, tenuto conto di quanto disposto dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.

3. Con riferimento agli interventi di cui al presente articolo, i Comuni sono tenuti a procedere alla rendicontazione degli stessi entro il termine del 31 ottobre 2013.

ART. 7

(MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)

Gli interventi di cui alla presente Ordinanza commissariale dovranno essere realizzati dai Comuni secondo l'ordinaria procedura prevista dalla vigente normativa di settore, a pena di decadenza.

ART. 8

(IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. L'impegno delle risorse commissariali necessarie alla copertura degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di caserme in uso all'amministrazione della difesa, dell'interno e di altre forze dello Stato di cui alla presente Ordinanza è rinviato a successivo provvedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria come definita al precedente art. 5.

2. L'impegno delle risorse economiche finalizzate alla copertura delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi di consolidamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelmassa (Ro), d'importo complessivo di Euro 75.000,00, sarà attuato tenendo conto della destinazione vincolata delle risorse provenienti dalla raccolta fondi promossa attraverso il numero solidale 45500 e delle decisioni assunte da parte del Comitato dei Garanti nominato ai sensi del D.C.D.P.C. 12 settembre 2012.

ART. 9

(VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Fermo restando la responsabilità dell'Ente attuatore per la regolare esecuzione dei lavori, nonché il sopralluogo finale da parte di personale tecnico dell'Unità di Progetto del Genio



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Civile di Rovigo, il Commissario delegato può provvedere, attraverso le Strutture regionali competenti, alla vigilanza sull'esecuzione degli stessi lavori.

2. Le predette Strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e la documentazione amministrativa, nonché di richiedere agli Enti attuatori di fornire ogni chiarimento.

3. Qualora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite il certificato di regolare esecuzione, il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dall'Ente attuatore.

ART. 10

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-*bis*) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia